

(Allegato "C" alla Deliberazione C.C. n. 6. del 28/01/2016.)



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 *"Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Esercizio dell'attività
- Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli
- Articolo 7 - Orari
- Articolo 8 - Competenze del Comune

TITOLO II - MERCATI E FIERE

- Articolo 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio
- Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale
- Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi riservati
- Articolo 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 13 - Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 14 - Subingresso nel titolo abilitativo
- Articolo 15 - Spostamento del mercato e della fiera
- Articolo 16 - Miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 17 - Mercati e fiere a carattere sperimentale
- Articolo 18 - Individuazione di nuovi mercati e fiere
- Articolo 19 - Mercati straordinari
- Articolo 20 - Funzionamento dei mercati e delle fiere
- Articolo 21 - Circolazione pedonale e veicolare

TITOLO III - FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ANTIQUARIATO

- Articolo 22 - Partecipazione
- Articolo 23 - Assegnazione dei posteggi in concessione
- Articolo 24 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 25 - Rinvio

TITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

- Articolo 26 - Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Articolo 27 - Modalità di svolgimento
- Articolo 28 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

TITOLO V - FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI STRAORDINARIE

- Articolo 29 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 30 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 31 - Fiere promozionali a carattere sperimentale
- Articolo 32 - Individuazione di nuove fiere promozionali
- Articolo 33 - Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 34 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

TITOLO VI - POSTEGGI FUORI MERCATO

- Articolo 35 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato
- Articolo 36 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 37 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
- Articolo 38 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato
- Articolo 39 - Circolazione pedonale e veicolare

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 40 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo
- Articolo 41 - Sanzioni
- Articolo 42 - Disposizioni transitorie
- Articolo 43 - Rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, applicativo del relativo piano comunale disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 40, comma 5, della L.R.T. 7 febbraio 2005 n. 28 "Codice del commercio".

2. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative e potrà essere aggiornato con le stesse modalità della sua approvazione.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:

a) per legge la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 "*Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*";

b) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

c) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

d) per piano, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 40, comma 1, della legge;

e) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

f) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

h) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;

i) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

j) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

k) per posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;

l) per posteggio riservato, i posteggi individuati per i soggetti di cui all'art. 38 della legge;

m) per autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico delle attività produttive) che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;

n) per abilitazione all'esercizio itinerante, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP;

o) per concessione temporanea, l'atto rilasciato dal SUAP che consente l'utilizzo di un posteggio della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;

p) per spunta, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera o fuori mercato;

q) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

r) per miglioria, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;

s) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio.

t) per attività stagionali, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;

Art. 3 – Esercizio delle attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali o società regolarmente costituite e può svolgersi:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio, secondo le modalità stabilite dal Comune.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio, ed a SCIA se effettuato in forma itinerante;

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria;

4. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime;

5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza e controllo;

6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 40-bis e seguenti della legge.

Art. 4 – Normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali;

2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Art. 5 – Norme generali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione;

2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza;

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata;

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, mantenendo comunque il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi;

5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti;

6. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza;

7. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

8. Per chi effettua la vendita di merce usata è fatto obbligo di esporre apposito cartello indicante detta caratteristica di vendita.

Art. 6 – Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione;

2. Il Comune consente il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Art. 7 – Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato nonché gli orari di entrata e di uscita sono determinati con provvedimento del sindaco;
2. Con provvedimento del sindaco sono determinati altresì gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Art. 8 – Competenze del Comune

1. La regolamentazione ed il controllo del commercio su aree pubbliche spetta al Comune che la esercita tramite i propri Uffici, assicurando l'espletamento delle attività autorizzative e di vigilanza;
2. Sono di competenza dell'Ufficio commercio e del SUAP le attività programmatiche, organizzative ed autorizzative nell'ambito del commercio su aree pubbliche;
3. Sono di competenza della Polizia municipale le attività nell'ambito della viabilità, dell'occupazione del suolo pubblico, della vigilanza e del controllo annonario;
4. Sono di competenza del Settore tecnico le attività di supporto nell'ambito della chiusura delle aree, della rilevazione cartografica e della segnatura dei posteggi;
5. Sono di competenza del Settore gestione risorse la attività afferenti all'ambito tributario (tariffe per la concessione del suolo pubblico)
6. Il Comune, ai sensi dell'art. 40 comma 8 della legge, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità eventualmente inserite nel Piano.

TITOLO II FIERE E MERCATI

Art. 9 – Autorizzazione delle attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento;
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 10 – Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative;
2. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la migliororia riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 16;
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente;
4. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, anche in modo discontinuo, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuisce specifico maggior punteggio all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la

funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda;

5. Successivamente alla scadenza delle date di cui al successivo articolo 42 e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 34, comma 3 della Legge.

Art. 11 – Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:

a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;

b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R.T. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della L.R.T. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse;

2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera;

4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:

a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 12 – Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate;

2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, anche in maniera discontinua, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune.

Art. 13 – Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo;

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita;

3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo;

4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato;

5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:

a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;

b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione;

6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Art. 14 – Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP;
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi;
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 *bis* e 2 *ter* della legge;
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Art. 15 – Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi;
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 1 definendo congrui termini per le nuove collocazioni;
3. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Art. 16 – Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio;
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera;
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando;
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio;
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi qualora ciò sia ritenuto opportuno dall'Amministrazione comunale, previa concertazione con le Associazioni di categoria;
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Art. 17 – Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative;
2. Può altresì procedersi, in via sperimentale e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative, alla modifica della dislocazione dei posteggi del mercato o della fiera (incluso l'aggiunta o la soppressione di posti);
3. Data la natura sperimentale, per le iniziative di cui ai precedenti punti, disporrà direttamente la Giunta comunale, sentiti i competenti Uffici;
4. Le iniziative sperimentali, qualora abbiano esito positivo, dovranno comunque essere sottoposte, per la definitiva istituzione, all'approvazione del Consiglio comunale decorsi dodici mesi dalla sperimentazione.

Art. 18 – Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Art. 19 – Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto;
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto;
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 20 – Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni;
2. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste;
3. Qualora ricada nei giorni di: 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente, salva diversa concertazione;
4. Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Art. 21 – Circolazione veicolare e pedonale

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera;
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti;
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso;
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

TITOLO III

FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ANTIQUARIATO

Art. 22 – Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 23 – Assegnazione dei posteggi in concessione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al punto 4 del precedente articolo 11;

(Allegato "C" alla Deliberazione C.C. n. 6. del 28/01/2016.)

2. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 42 e soltanto in fase di prima applicazione, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo;
3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quelle di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

Art. 24 – Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Ferma restando quanto previsto all'articolo 12, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il Comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera;
2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee;
3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il Comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

Art. 25 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo 2.

TITOLO IV COMMERCIO ITINERANTE

Art. 26 – Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP;
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 27 – Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora;
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo;
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

Art. 28 – Divieto di esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle strade ricomprese all'interno della perimetrazione stabilita dal Comune e indicata nel piano comunale;
2. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante;
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

TITOLO V FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 29 – Assegnazione posteggi e rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare;
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione;

(Allegato "C" alla Deliberazione C.C. n. 6. del 28/01/2016.)

3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative;
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda;
5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni;
6. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 30 – Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche;
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione;
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese;
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1;
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Comune.

Art. 31 – Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative;
2. Data la natura sperimentale, per le iniziative di cui sopra, disporrà direttamente la Giunta comunale, sentiti i competenti Uffici;
3. Le iniziative sperimentali, qualora abbiano esito positivo, dovranno comunque essere sottoposte, per la definitiva istituzione, all'approvazione del Consiglio comunale decorsi dodici mesi dalla sperimentazione.

Art. 32 – Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Art. 33 – Circolazione veicolare e pedonale

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera;
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti;
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso;
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Art. 34 – Manifestazioni a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;

- b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive;
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum;
3. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee;
4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, nell'apposito bando pubblicato all'Albo pretorio, sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

TITOLO VI

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 35 – Assegnazione dei posteggi fuori mercato

- 1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica;
- 2. Il SUAP rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 10;
- 3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Art. 36 – Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

- 1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze;
- 2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, anche in maniera discontinua, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese;
- 3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1;
- 4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Comune.

Art. 37 – Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

- 1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative;
- 2. Data la natura sperimentale, per le iniziative di cui sopra, disporrà direttamente la Giunta comunale, sentiti i competenti Uffici;
- 3. Le iniziative sperimentali, qualora abbiano esito positivo, dovranno comunque essere sottoposte, per la definitiva istituzione, all'approvazione del Consiglio comunale decorsi dodici mesi dalla sperimentazione.

Art. 38 – Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

- 1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Art. 39 – Circolazione pedonale e veicolare

- 1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività;
- 2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

(Allegato "C" alla Deliberazione C.C. n. 6. del 28/01/2016.)

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 *quinquies* della legge;
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della legge;
3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della legge.

Art. 41 – Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge;
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 *bis* e seguenti della legge;
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 *bis* della legge 125/2001.

Art. 42 – Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 *bis*, commi 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* della legge, le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:
 - a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8/5/2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza. Qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7/5/2017 e al 4/7/2017;
 - b) le concessioni di posteggio scadute dall'8/5/2010 in poi e già prorogate al 5/7/2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8/5/2010, vale a dire fino al 7/5/2017. Lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8/5/2010 in poi;
 - c) le concessioni di posteggio scadute dal 5/7/2012 in poi e nei 5 anni successivi, sono prorogate fino al 4/7/2017;
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere;
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni di superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Art. 43 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legge.
